

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE ATTIVITÀ DI

ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

INDICE GENERALE

- art. 1 - Oggetto del Regolamento
 - art. 2 - Definizioni
 - art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore
 - art. 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista
 - art. 5 - Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing
 - art. 6 - Requisiti comuni delle attività disciplinate dal regolamento
 - art. 7- Segnalazione certificata di inizio attività per apertura di nuovi esercizi, sub ingresso, trasferimento di sede, modifiche dei locali esistenti
 - art. 8 - Iter successivo all'invio della SCIA
 - art. 9 – Irricevibilità della SCIA
 - art. 10 - Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature
 - art. 11 - Obbligo di conduzione delle attività nel rispetto delle norme di igiene e sterilizzazione degli strumenti per attività cruento
 - art. 12 – Requisiti dell'unità immobiliare
 - art. 13 - Modalità di esercizio dell'attività
 - art. 14 - Norme relative al sub-ingresso
 - art. 15 - Variazioni di sede, unità immobiliare, forma giuridica, composizione societaria, ragione sociale, direttore tecnico e cessazione attività
 - art. 16 - Sospensione dell'attività, riattivazione dopo la sospensione
 - art. 17 - Orari e tariffe
 - art. 18 - Vendita prodotti
 - art. 19 - Divieti
 - art. 20 - Casi di divieto di prosecuzione dell'attività
 - art. 21 – Attività di controllo, diffida amministrativa e provvedimenti conformativi e interdittivi
 - art. 22 – Sanzioni
 - art 23 – Entrata in vigore del regolamento
- allegato 1. Scheda delle sanzioni con indicazione delle autorità competenti

art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano le seguenti attività, esercitate nel territorio del Comune:
 - a) acconciatore e barbiere, ai sensi della legge 17.08.2005 n. 174 e della legge 14.2.1963 n. 161;
 - b) estetista, ai sensi della legge 4.01.1990 n.1 e della Legge Regionale n. 32/1992;
 - c) tatuatori e piercing, secondo le linee guida emanate dal Ministero della Sanità con nota 2.8./156 del 05.02.1998, della circolare del Ministero della Sanità 2.8./633 del 16.07.1998, nonché delle linee guida fissate dalla Giunta Regione Emilia Romagna 11.04.2007 n. 465.
2. Il Regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica delle suddette attività, nel rispetto del DPR 160/2010, del d.lgs 59/2010 e della legge 241/90.

art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) attività di **acconciatore**, quella definita dell'art. 2 della legge 174/2005 comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.
 - b) attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, e della Legge Regionale 32/1992 comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semi- permanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere esercitata con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento comunitario.
2. L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:
 - a) per centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
 - b) per attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
 - c) per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti, sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;
 - d) per mansione di onicotecnico consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

3. Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a. i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
 - b. l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
 - c. le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
 - d. l'attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005. n. 11;
 - e. le attività di grotte di sale, fish therapy,
 - f. saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive
 - g. discipline bio naturali
4. Ai fini del presente Regolamento si intendono regolamentate le attività di:
 - a. **tatuaggio**, cioè l'attività inerente all'inserimento di pigmenti anche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle;
 - b. **piercing** cioè l'attività inerente all'inserimento cruento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.
5. Per front- office SUAPBo, si intende il sistema telematico attraverso il quale le imprese o i loro delegati, inviano al SUAP del Comune competente le segnalazioni certificate di inizio attività, le comunicazioni e i documenti richiesti dal presente regolamento e dalle altre norme di settore e di procedura applicabili. Il front- office SUAPBo è accessibile dal sito internet del Comune o dal sito della Provincia di Bologna.

art. 3

Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore

1. L'attività di **acconciatore**, ovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (d.lgs 159/2011) e dall'art. 11 del TULPS (r.d. 773/1931) e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 legge 174/2005.
2. L'accertamento del possesso dell'abilitazione professionale è di competenza del SUAP nell'ambito del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività presentata nel Comune di riferimento.
3. L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) l'interessato è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra Pubblica Amministrazione competente;
 - b) l'interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico- pratico);
 - c) l'interessato è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - d) l'interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio

dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore o un mestiere affine Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 161/1963¹;

- e) l'interessato ha svolto l'attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post- scuola dell'obbligo) ed è stato qualificato acconciatore Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 161/1963².
4. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:
- **in caso di impresa individuale:** dal titolare dell'impresa oppure dal Direttore tecnico
 - **in caso di impresa in forma societaria:** da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico
5. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.

art. 4

Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista

1. L'attività di **estetista**, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (d.lgs 159/2011) e dall'art. 11 del TULPS (r.d. 773/1931) e dal possesso della qualifica professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.
2. L'accertamento del possesso della qualifica professionale è di competenza del SUAP nel ambito del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività presentata nel Comune di riferimento.
3. La qualifica professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a) è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia- Romagna o da altra pubblica amministrazione competente;
 - b) è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Provincie (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale conseguito entro il 20/01/1990);
 - c) è stato titolare, socio o responsabile tecnico di una impresa di estetista o di un mestiere affine per due anni, entro il 20/1/1990;
 - d) è stato dipendente di imprese di estetista, o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati per 3 anni, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 20/01/1990³;
4. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - **in caso di impresa individuale:** dal titolare dell'impresa oppure dal Direttore tecnico
 - **in caso di impresa in forma societaria:** da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico

¹ Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 161/63. Si veda la risposta ai quesiti del Comune di Bologna elaborata dal responsabile del servizio Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi della Direzione generale Attività produttive, commercio e turismo della Regione Emilia Romagna.

² Vedasi nota precedente

³ Si veda la risposta ai quesiti del Comune di Bologna elaborata dal responsabile del servizio Politiche per l'industria, l'artigianato, la cooperazione e i servizi della Direzione generale Attività produttive, commercio e turismo della Regione Emilia Romagna.

5. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.

art. 5

Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di **tatuaggio e piercing** è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (d.lgs 159/2011) e dall'art. 11 del TULPS (r.d. 773/1931)
2. Entro un anno dall'inizio dell'attività l'operatore deve dichiarare al SUAP il possesso dell'attestato di partecipazione al corso formativo organizzato dall'AUSL e previsto nella delibera di Giunta Regionale 465/2007. La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing è considerata elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni sanitarie contenute nella delibera stessa. Saranno considerati idonei i corsi formativi disciplinati da altre Regioni.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di tatuatore e di piercing di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, se l'utente è minorenne, tutte le informazioni utili sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.
4. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere eseguita in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni contenute nell'allegato al regolamento (schede tecniche informative attività) e secondo la delibera della Giunta Regionale n. 465/2007.
5. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che può essere effettuato anche su richiesta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
6. Nelle strutture che abbiano presentato idonea segnalazione di inizio attività di tatuatore e piercing e il cui operatore abbia già frequentato il corso di cui al comma 2, è ammessa, solo occasionalmente, e comunque non più di 12 volte l'anno, l'attività del tatuatore e piercing free lance (libero professionista), a condizione che il professionista utilizzi, per l'esecuzione del servizio, gli strumenti e le apparecchiature della struttura segnalata. La condizione della frequenza del corso da parte del titolare della struttura non si applica se il free lance ha frequentato personalmente il corso regionale o altro ritenuto idoneo.
7. La presenza del tatuatore free lance deve essere comunicata, da parte del responsabile della struttura ospitante, al SUAP competente.
8. La mancata comunicazione e il superamento del numero delle giornate previste, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.22. La responsabilità gestionale e igienico sanitaria incombe sul responsabile della struttura segnalata.

art. 6

Requisiti delle attività disciplinate dal regolamento

1. Le attività di acconciatore e estetista possono essere esercitate sia in forma di impresa individuale, sia di impresa societaria, commerciale o artigianale. L'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane sussistendone i presupposti di legge.
2. La persona in possesso dei requisiti professionali deve essere sempre presente durante l'esercizio dell'attività. Nel caso dei tatuatori e piercing, salvo il periodo di un anno

dall'inizio dell'attività, è necessario che sia presente il soggetto che abbia conseguito l'attestato di partecipazione ai corsi regionali di cui all'art. 5.

art. 7

Segnalazione certificata di inizio attività per apertura di nuovi esercizi, sub ingresso, trasferimento di sede, modifiche dei locali e dei box esistenti

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e dei box sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP del Comune territorialmente competente, esclusivamente attraverso il sistema telematico SUAPBo. Solo per l'avvio dell'attività, in alternativa al sistema SUAPBo, l'interessato può utilizzare il sistema Starweb della Camera di Commercio. E' comunque fatto salvo il rispetto delle normative inerenti la disciplina edilizia.
2. Nella segnalazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, devono dichiarare:
 - a) il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 3, 4 o 5, nel rispetto della disciplina in materia di nuova documentazione antimafia di cui al d.lgs 159/2011⁴.
 - b) il possesso, da parte dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 3 e al comma 4 dell'art. 4, e dall'art. 5, dei requisiti professionali o formativi;
 - c) i dati anagrafici del Direttore tecnico, ove previsto;
 - d) il rispetto dei requisiti dei locali stabiliti dall'art. 12 del Regolamento, delle norme del RUE e della destinazione d'uso urbanistico.

⁴ Il libro II del d.lgs 159/2011 (codice antimafia) **Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia**

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile ((e per i gruppi europei di interesse economico)), a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

((2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.))

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai ((commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater)), deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

- e) la conformità degli impianti al DM 37/2008, nel caso in cui siano state apportate modifiche agli impianti successivamente alla chiusura della procedura per il rilascio del certificato di agibilità
 - f) il possesso di valido certificato di conformità edilizia ed agibilità o atto equipollente
 - g) il numero massimo degli addetti previsti, in relazione alla superficie dei locali, al numero dei box se previsti e ai servizi igienici/ spogliatoi;
3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art. 10 e dei requisiti urbanistico - edilizi, alla SCIA devono essere allegati i seguenti documenti:
- a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminoventilazione.
 - b) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione), che risponda alle indicazioni contenute nelle schede informative allegate al presente Regolamento.
 - c) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante; relativamente alle attività di estetica dovrà essere fatto espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell'allegato della Legge 4.1.1990 n. 1
4. Se più imprese esercitano l'attività nell'ambito della medesima unità immobiliare, ogni impresa deve inviare al SUAP una SCIA con i requisiti previsti dal regolamento e alla quale, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:
- a) una scrittura privata sottoscritta tra le parti nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico- sanitario, relative all'uso delle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui non siano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitano nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune. Ogni impresa è responsabile personalmente per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è da considerarsi parte comune.
 - b) il layout con l'indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l'elenco delle rispettive attrezzature.

Art. 8

Iter successivo all'invio della SCIA

1. Il SUAP, ricevuta la SCIA di avvio, di sub ingresso o di modifica, la trasmette telematicamente alla Camera di Commercio, la quale, nel caso in cui sia previsto, inserisce i dati anagrafici del Direttore Tecnico nel REA (repertorio delle notizie economiche e amministrative).
2. Il SUAP, al momento della ricezione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia idonea ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti. Con il rilascio della ricevuta, prodotta dal sistema telematico, il richiedente può avviare l'attività, come previsto dall'art. 5 del DPR 160/2010.

3. Il Responsabile del Procedimento trasmette in modalità telematica la SCIA e i documenti relativi agli *Aspetti igienico-sanitari* all'Azienda USL, la quale provvede alla programmazione dell'attività di vigilanza.
4. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni terze e degli uffici comunali competenti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato all'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.
5. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla ricezione della pratica SCIA da parte del SUAP, rilasciata dal sistema telematico oppure dalla copia dell'autorizzazione/DIA/SCIA depositata al SUAP secondo le vecchie modalità, se l'esercizio è stato avviato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
6. Il responsabile del procedimento adotta provvedimenti diretti a definire i criteri di campionamento delle pratiche pervenute ai fini degli adempimenti di vigilanza ai sensi del dpr. 445/2000 in misura non inferiore al 10 % delle SCIA pervenute in un anno solare.

Art. 9

Irricevibilità della SCIA

1. Nei casi in cui la SCIA sia priva di elementi ritenuti essenziali per l'avvio del procedimento quali, tra gli altri, la firma del segnalante, i dati anagrafici fondamentali per l'individuazione della persona fisica o giuridica agente, l'indicazione dell'unità immobiliare in cui deve svolgersi l'attività, il SUAP comunica, ove possibile per via telematica, irricevibilità della pratica.
2. Dall'entrata in vigore del regolamento, sono ritenute irricevibili le SCIA non inviate in via telematica e quindi quelle depositate in forma cartacea o via fax.

art. 10

Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature

1. In tutte le tipologie di esercizio deve essere rispettato quanto di seguito riportato:
 - a) i locali in cui si esercitano le attività di cui al presente Regolamento devono rispettare le norme urbanistiche, il RUE ed il regolamento di igiene vigenti nel Comune e le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro; nonché le superfici minime stabilite dal successivo art. 12. Detti locali devono essere mantenuti sempre puliti e periodicamente disinfettati.
 - b) il pavimento deve essere costruito con materiale compatto, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e tale pertanto da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione;
 - c) le pareti devono essere verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiale liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno metri 2,00 da terra;
 - d) i locali devono essere forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, in maniera adeguata alle attività svolte,
 - e) l'esercizio deve garantire la presenza di una zona per attesa/reception/attività amministrative;

- f) deve essere presente un servizio igienico, dotato di antibagno, ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, all'interno dell'unità strutturale, dotato di lavabo, con distributore di asciugamani monouso e distributore di sapone liquido. Qualora il numero degli addetti sia uguale o superiore a 5, è necessario prevedere un ulteriore servizio igienico e uno spogliatoio per gli addetti, di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro. Nel caso in cui il numero degli operatori sia inferiore a 5, è possibile collocare tali armadietti nell'antibagno, se sufficientemente dimensionato;
 - g) servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca ricambi come previsto dalla norma UNI 10339;
 - h) deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco. La biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse. La biancheria sporca deve essere riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili;
 - i) deve essere previsto un contenitore per i rifiuti di materiale lavabile e un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia. In sostituzione del ripostiglio può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature;
 - j) qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le eventuali separazioni verticali non dovranno essere di altezza superiore a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aere illuminazione naturale e garantire la privacy;
 - k) devono essere presenti le certificazioni di conformità e i manuali d'uso delle apparecchiature e le certificazioni di conformità degli impianti;
 - l) gli arredi destinati all'attività devono essere costituiti di materiale lavabile e disinfettabile;
 - m) deve essere presente un armadietto di pronto soccorso contenente il materiale di prima medicazione.
2. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, i locali per attività di **acconciatore** devono altresì rispondere ai requisiti o prescrizioni particolari di seguito riportate:
- a) il locale o la zona preparazione e applicazione delle tinture deve essere dotato di aerazione naturale e comunque suscettibile di un rapido ricambio d'aria anche mediante aerazione e ventilazione forzata in base alle norme UNI 10339;
 - b) il locale di lavoro con zona lavaggio teste e le postazioni di lavoro devono essere disposte in modo da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza;
 - c) deve essere presente un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;
 - d) qualora l'attività sia inserita all'interno di palestre o altri esercizi, si potrà avvalere dei servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, l'attività di **estetista** dovrà garantire quanto di seguito riportato. Ogni esercizio deve disporre di:
- a) postazioni di lavoro (all'interno di locali e/o box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq (mq 4 per lampade abbronzanti facciali e docce solari);

- b) vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell'attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) nella misura di 1 doccia ogni 4 box ;
 - c) postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi, pulizia del viso), dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Si può derogare dall'installazione di 1 lavello per un numero massimo di 2 box adiacenti (lavabo in comune); se nel box non è effettuata attività di manipolazione del corpo (come nel caso in cui siano utilizzati esclusivamente dei macchinari) non è necessaria l'installazione di lavello.;
 - d) nel caso in cui siano forniti i servizi di sauna e bagno turco a utenti di sesso diverso contemporaneamente, i locali devono essere forniti di spogliatoio utenti, servizio igienico e doccia divisi per sesso, e prevedere un locale/zona post trattamento per il relax. Nella sauna e bagno turco devono essere presenti dispositivi di allarme per attivare l'assistenza in caso di malore dell'utente e che segnalino la situazione di emergenza in luoghi presidiati;
 - e) un locale o un contenitore per la conservazione dei prodotti professionali cosmetici, con particolare riguardo a sostanze volatili e infiammabili;
 - f) qualora l'attività sia inserita in palestre o altri esercizi, potranno essere utilizzati i servizi accessori (servizi igienici, ripostigli e spogliatoi) propri della struttura in cui è inserita.
4. Negli esercizi in cui è esercitata l'attività di estetista è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla legge n. 1/1990. Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al D.M. 110/2011 previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione nonché le cautele d'uso.
5. Gli esercenti l'attività di estetica sono tenuti a conservare a disposizione degli organi di vigilanza l'elenco aggiornato dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, tra quelle di cui all'allegato 1 della legge 1/1990, nonché i certificati di conformità, i manuali d'uso e di manutenzione degli stessi.
6. La mansione di **onicotecnico**, come definita nell'art.2, comma 2 lett e) del presente Regolamento, rientra nella sfera di applicazione della Legge n. 1/90 sull'attività di estetista, sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista complessivamente intesa, sia nel caso in cui venga prestata in via specifica ed esclusiva. Pertanto l'attività dovrà essere svolta in locali che abbiano una superficie minima di cui al successivo art. 12. Per l'esercizio dell'attività di onicotecnico non è richiesta la presenza di box chiusi e deve essere previsto un sistema di aspirazione localizzata nella zona di trattamento delle unghie e applicazione delle resine.
7. Oltre ai requisiti previsti nella parte generale di cui al comma 1 del presente articolo, per le attività di **tatuatore e piercing** si devono prevedere:
- a) distinti vani/ zone/ spazi (box) per: operare, sterilizzare, conservare materiale pulito e conservare materiale sporco. Gli spazi operativi/ box devono essere di almeno 8 mq e lo spazio di sterilizzazione deve corrispondere almeno a mq.4, e deve essere dotato di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore automatico di sapone per il lavaggio delle mani, distributore salviette a perdere; nel box di mq 8. può esercitare una unità operativa.
 - b) in caso di attività esercitata presso altre strutture la superficie del box dovrà essere di mq.8. Nella struttura ospitante deve essere sempre garantito uno spazio di sterilizzazione di almeno 4 mq.

Obbligo di conduzione delle attività nel rispetto delle norme di igiene e sterilizzazione degli strumenti per attività cruenta

1. In tutte le tipologie di esercizio devono essere rispettate le modalità operative descritte nelle schede tecniche allegate al presente Regolamento
2. La strumentazione utilizzata per attività cruenti nell'attività di tatuatore e piercing, manicure e pedicure deve essere sterile.
3. Se l'esercizio sterilizza tramite autoclave è autorizzato a esporre il seguente avviso all'esterno dell'esercizio: "il presente esercizio effettua l'attività di sterilizzazione degli strumenti tramite autoclave".

art. 12

Requisiti dell'unità immobiliare

1. L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, è consentita in unità immobiliari dotate di superfici minime da adibire ad uso esclusivo dell'attività.
2. I requisiti strutturali minimi delle attività disciplinate dal presente regolamento, sono indicati nel RUE. Nel calcolo delle superfici minime non sono compresi i servizi igienici, i ripostigli e gli spogliatoi, quest'ultimi se dovuti.
3. Nelle attività di acconciatore e estetista, ogni unità operativa deve avere a disposizione almeno 6 mq all'interno del locale di lavoro. Nelle attività di tatuaggi e piercing ogni unità operativa deve avere a disposizione almeno 8 mq all'interno del locale di lavoro.
4. Per unità operativa si intende la persona che esercita le prestazioni oggetto del presente regolamento all'interno dell'unità immobiliare, sia essa imprenditore, direttore tecnico, collaboratore a qualsiasi titolo o dipendente dell'impresa. Non sono considerate unità operative, ai fini del calcolo delle metrature minime, le persone che svolgono attività diverse da quelle di acconciatore, estetista e tatuatore e piercing come, ad esempio, lo stagista o colui che svolge attività di segreteria.
5. Una medesima unità immobiliare può essere sede di più imprese esercitanti attività diverse o la medesima attività, fermo il rispetto delle superfici minime previste dal RUE e delle superfici minime previste a tutela della singola unità operativa.
6. Se le attività disciplinate dal presente Regolamento sono esercitate presso esercizi nei quali si svolgono attività diverse quali, ad esempio, palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, i requisiti minimi devono corrispondere a mq 8.

Art. 13

Modalità di esercizio dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate:
 - a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso i luoghi di cura o di riabilitazione, le strutture turistico ricettive, o in altri luoghi per i quali siano state stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni;
 - b) presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza, urbanistici ed edilizi previsti dal presente regolamento, compreso l'art. 12 e dalla normativa vigente e fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali, destinati in modo esclusivo all'attività devono essere separati da quelli adibiti ad

abitazione, essere dotati di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti.

- c) Oltre che nelle ipotesi ammesse dalla legge nazionale⁵, nei casi in cui l'attività sia svolta secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) è consentita anche l'esecuzione di prestazioni di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente.
2. Le attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing svolte all'interno di circoli privati, nell'interesse dei soci, devono essere esercitate in appositi locali, adibiti alle attività in modo esclusivo. Le autorità competenti possono accedere ai locali per eseguire i dovuti controlli. Anche alle attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing esercitate all'interno di circoli privati si applica il presente Regolamento
 3. Sono soggette alle norme del presente regolamento le attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing svolte nelle scuole private se per le prestazioni si percepiscono compensi anche minimi, anche a titolo di rimborso spese, direttamente dai modelli-clienti. E' fatto obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nelle scuole private.
 4. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.
 5. Una stessa impresa può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.
 6. Una medesima impresa può esercitare più attività disciplinate dal presente Regolamento purché siano rispettate le norme in materia di requisiti professionali previsti per l'una e per l'altra e le altre norme previste dal presente Regolamento.

art. 14

Norme relative al subingresso

1. Costituisce subingresso il trasferimento di gestione o di proprietà di un esercizio di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, per atto tra vivi o per causa di morte.
2. Il sub-ingresso è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al SUAP del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, esclusivamente attraverso il sistema telematico SUAPBo.
3. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare al SUAP la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'evento.
4. In caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza di interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore, l'attività può essere proseguita, previa comunicazione al SUAP del Comune competente, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, anche in mancanza dei requisiti professionali, purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

Art. 15

Variazioni di

sede, unità immobiliare, forma giuridica, composizione societaria, ragione sociale, direttore tecnico e cessazione attività.

⁵ Art. 2 comma 3 legge 174/2005 e art. 4 comma 5 legge 1/90

1. Nei casi di trasferimento dell'attività in altra sede o di modifica dell'unità immobiliare in cui si svolge l'attività deve essere inviata al SUAP del Comune competente, una SCIA nella quale il titolare o il rappresentante legale devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 2, lettere d), e) e f).
2. La variazione della forma giuridica, della composizione societaria, della ragione sociale, del direttore tecnico devono essere comunicati al SUAP del Comune territorialmente competente.
3. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al SUAP del Comune territorialmente competente entro 30 giorni dall'evento.

art. 16

Sospensione dell'attività, riattivazione dopo la sospensione

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi deve essere comunicata al SUAP del Comune.
2. La prosecuzione dell'attività successiva a una sospensione superiore ai sei mesi, deve essere comunicata al SUAP del Comune. Nella comunicazione è necessario attestare il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da Regolamento.

art. 17

Orari e tariffe

1. Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza, sentite le organizzazioni del settore.
2. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico, mediante cartelli visibili anche dall'esterno del locale.
3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera visibile all'attenzione della clientela. Nell'ambito dell'attività di tatuaggio la tariffa, nel caso in cui non sia realizzabile, è sostituibile dalla redazione di un preventivo.

art. 18

Vendita prodotti

1. Alle imprese che esercitano le attività oggetto del presente Regolamento, che vendono o cedono a titolo gratuito alla clientela prodotti strettamente connessi all'attività, al solo scopo di dare continuità ai trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni del D. Lgs. 31.3.1998, n. 114⁶.

art. 19

Divieti

1. Le attività di cui al presente Regolamento non possono essere esercitate in forma ambulante, o con posteggio.

⁶ Si veda l'art. 4 del Decreto 114/98 e la circolare MICA 3459/C del 18.1.1999, nonché l'art.7 della L 1/90 e l'art.2, comma 5 della L 174/2005

art. 20

Casi di divieto di prosecuzione dell'attività

1. E' vietato proseguire l'attività nei seguenti casi:
 - a) morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 4 del presente Regolamento;
 - b) perdita da parte del titolare o del direttore tecnico dei requisiti morali richiesti;
 - c) sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari, salvo che il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
 - d) mancanza sopravvenuta del direttore tecnico.
2. Se l'attività non è iniziata decorsi 60 giorni dal ricevimento della ricevuta rilasciata dal sistema telematico, la SCIA perde efficacia di diritto.

art. 21

Attività di controllo, diffida amministrativa e provvedimenti conformativi e interdittivi

1. Gli operatori di Polizia municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali anche presso le scuole, i circoli privati o presso il domicilio dell' esercente in cui si svolgono le attività, compreso lo spazio/ locale dedicato alla conservazione, pulizia e sanificazione degli strumenti dichiarato nella SCIA.
2. L'Azienda USL vigila sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e sul rispetto delle norme di comportamento dettate a tutela della salute dal presente Regolamento e dalle schede tecniche allegate.
3. Qualora, in sede di sopralluogo, l'Azienda USL rilevi violazioni di sua competenza troverà applicazione l'art. 7 bis della legge regionale 21/84 e la procedura ivi disciplinata. L'atto di diffida è contenuto nel verbale di ispezione, di cui al comma 1 dell'articolo citato, che è sottoscritto e consegnato agli interessati. Qualora i soggetti diffidati non provvedano a sanare l'irregolarità entro il termine assegnato, l'accertatore redigerà il verbale di accertamento della violazione e procederà alla contestazione della violazione.
4. Qualora, in sede di sopralluogo, l'AUSL rilevi carenze igienico-sanitarie tali da costituire pericolo di danno per la salute, esaurita la procedura di cui al comma 4, senza che la carenza sia stata sanata, l'AUSL proporrà al Comune di adottare un ordine di conformazione dell'attività alla normativa vigente, con relativo termine non inferiore a 30 giorni per l'adeguamento. All'AUSL è trasmessa copia dell'atto ai fini dell'esercizio della vigilanza di competenza. Nel caso in cui AUSL rilevi che l'ordine impartito dal Comune non sia stato rispettato, comunicherà al Comune l'esito della vigilanza e il Comune, se del caso, adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi di essa.
5. Nei casi di cui al comma precedente in cui rilevi l'impossibilità di conformare l'attività alla normativa vigente l'Azienda USL procederà direttamente alla contestazione e comunicherà al Comune le motivazioni di tale valutazione. In tal caso il Comune adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi di essa.
6. Nel caso in cui gli interventi correttivi eseguiti lo rendano necessario, l'impresa invierà al SUAP i documenti necessari per l'aggiornamento dei dati relativi all'impresa in possesso del Comune.

art. 22
Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1984 e dall'art 7 bis del Decreto legislativo n. 267/2000,
2. Per la violazione delle norme previste dal presente regolamento è prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 250 € ad un massimo di 500 €⁷
3. Per la violazione di cui agli articoli 5, 6 comma 2 seconda parte, 10 e 11 del presente Regolamento, l'autorità competente ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21/84 è l'AUSL. In tutti gli altri casi l'autorità competente è il Sindaco.

art. 23
Entrata in vigore del regolamento

1. Il Regolamento comunale per l'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore alla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento, nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

⁷ Per eventuale aumento dei massimi editali, vedere LR. 6/2004:

allegato 1. Scheda delle sanzioni con indicazione delle autorità competenti

Genere della violazione	Competenza applicazione sanzione e autorità competente	Importo min. Euro	Importo max. Euro
Esecuzione di trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti stabiliti dalla Legge n. 174/2005	Comune	250	5 mila
Esecuzione di trattamenti o servizi di acconciatura in violazione delle modalità previste dalla Legge n. 174/2005 (es. attività esercitata in forma ambulante o di posteggio, violazione art. 2 della L. n. 174/2005)	Comune	250	5 mila
Esercizio attività di estetista senza i requisiti professionali richiesti (violazione art. 12 della L. n. 1/90 e dell'art. 4 del Regolamento)	Comune (art.4 LR.32/92)	516	2.358
Esercizio attività di estetista senza invio di segnalazione certificata di inizio attività (violazione art. 12, comma 2 della L. n. 1/90)	Comune (art.4 LR.32/92)	516	2.358
Esercizio attività di tatuaggio e piercing in assenza di requisiti morali (violazione art. 5 Reg)	Comune	250	500
Affidamento, da parte del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, della direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso di qualifica professionale (violazione art. 3 e 4 Reg)	Comune	250	500
Esercizio da parte di titolari, soci o direttori tecnici di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta	Comune	250	500
Per i tatuatori e piercing, mancata partecipazione ai corsi formativi previsti entro 1 anno dal deposito della SCIA (violazione art. 5 Reg)	AUSL	250	500
Mancata acquisizione del consenso informato nei casi in cui sia richiesto nel corso dell'esercizio dell'attività di tatuatore e piercing (violazione art. 5, comma 5, Reg.)	AUSL	250	500
Per i tatuatori e piercing, in caso di attività del free lance mancata comunicazione al SUAP o superamento del numero delle giornate previste (violazione dell'art. 5, comma 8, Reg.)	Comune	250	500
Per i tatuatori e piercing: assenza del soggetto che ha conseguito l'attestato di frequenza ai corsi regionali ex art. 5 comma 2 (violazione dell'art. 6, comma 2, seconda parte Reg)	AUSL	250	500
Assenza della persona in possesso dei requisiti professionali durante l'esercizio dell'attività di acconciatore e estetista (violazione art. 6, comma 2 Reg)	Comune	250	500
Apertura di nuovi esercizi, subingresso, trasferimento di sede e modifiche dei locali e dei box senza invio al SUAP della SCIA di cui all'art. 7 (violazione art. 7 Reg)	Comune	250	500
Esercizio dell'attività in violazione delle norme igieniche sui locali e sulle attrezzature (violazione art. 10 Reg)	AUSL	250	500

	Per gli esercenti l'attività di estetica mancata conservazione a disposizione degli organi di vigilanza dell'elenco aggiornato dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, tra quelle di cui all'allegato 1 della legge 1/1990, nonché dei certificati di conformità, dei manuali d'uso e di manutenzione degli stessi. (violazione art. 10, comma 5, Reg.)	AUSL	250	500
	Violazione delle norme igieniche sulla conduzione dell'attività, violazione dell'obbligo di sterilizzazione degli strumenti per attività cruenta (violazione art. 11 Reg)	AUSL	250	500
	Esposizione dell'avviso "il presente esercizio effettua l'attività di sterilizzazione degli strumenti tramite autoclave", in assenza effettiva di autoclave (violazione art. 11, comma 3, Reg)	Comune	250	500
	Esercizio dell'attività presso la sede designata dal cliente in violazione dei requisiti di ammissibilità stabiliti (violazione dell'art. 13, comma 1, lettera c, Reg)	Comune	250	500
	Esercizio dell'attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing all'interno di circoli privati nell'interesse di chi non è socio (violazione art.13 comma 2, Reg.)	Comune	250	500
	Esercizio dell'attività di acconciatore, di estetista, di tatuatore e di piercing all'interno di circoli privati in locali non adibiti alle attività in modo esclusivo (violazione art. 13 comma 2, Reg)	Comune	250	500
	Mancata apposizione all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via di una targa indicante l'insegna dell'azienda (violazione art. 13, comma 4, Reg)	Comune	250	500
Ma	Mancata comunicazione al SUAP in caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza di interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore, della prosecuzione dell'attività da parte del coniuge, dei figli maggiorenni o minori emancipati o del tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, nei casi di cui all'art. 14, comma 4, Reg	Comune	250	500
	Esercizio delle attività in forma ambulante o con posteggio (violazione art.19 Reg)	Comune	250	500
	Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe nei casi in cui sia obbligatoria, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio (violazione art. 17 Reg)	Comune	250	500
	Mancato rispetto dei provvedimenti in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi	Comune	250	500
	Inottemperanza ai provvedimenti di chiusura temporanea o di cessazione dell'attività nei casi previsti (violazione art. 21 Reg)	Comune	250	500
	Riattivazione dell'attività dopo la sospensione per un periodo superiore a sei mesi senza preventiva comunicazione, con attestazione del permanere del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	Comune	250	500